



**Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali**

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice delegato, dott.ssa Giuliana Filippello, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. **142-1/2023** per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da [redacted], nato a [redacted] e residente a [redacted] (con l'Avv. RICCARDO CRISPIANI),
vista la delega istruttoria,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 31/10/2023, il sig. [redacted] ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII, depositando la documentazione allegata alla suddetta domanda;
2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente nel Comune di Ancona;
3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:
 - il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, come attestato dall'OCC Dott. Federico Cammerucci nella propria relazione dell'23/10/2023 (si rileva che non risulta allegata la documentazione contabile e fiscale di cui agli ultimi tre periodi di imposta in quanto l'omonima impresa individuale risulta cancellata nel 2009, quindi da più di dieci anni, né risulta prodotta la relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria poiché trattasi di attività ormai cessata);
 - la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
 - il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore in relazione ai debiti contratti nell'esercizio dell'attività svolta dal medesimo debitore mediante l'omonima ditta individuale con P.IVA n. 01526210420, cancellata dal Registro imprese in data 09/02/2009.

Tale circostanza non risulta ostativa all'apertura della procedura nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, CCII, in base al quale *"la domanda di accesso alla procedura di concordato minore ... presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile"*.

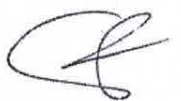
Ritiene, al riguardo, il Tribunale che la disposizione richiamata debba intendersi riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2495 c.c.. L'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, al contrario, sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa (e perciò di natura non consumeristica) non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII. Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio) determinerebbe una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione (costringendolo, di fatto, alla liquidazione controllata) ed una illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con *ratio* e finalità del Codice della Crisi e con la disciplina comunitaria di cui esso è espressione.

L'interpretazione prospettata risulta, peraltro, l'unica coerente con il disposto di cui all'art. 271 CCII che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso *"ad una procedura di cui al capo II del titolo IV del CCII"* (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore) con effetti sospensivi sulla domanda di liquidazione. Tale facoltà non può che essere riconosciuta anche all'imprenditore individuale cessato per i debiti d'impresa di cui è rimasto onerato: attesa la già richiamata inaccessibilità al piano di ristrutturazione, l'unico strumento a ciò utile risulta essere il concordato minore di cui agli artt. 74 e ss. CCII.

Sempre sotto il profilo soggettivo, d'altronde, il medesimo art. 74 citato ammette alla presentazione della proposta di concordato minore *"i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) in stato di sovraindebitamento"* e nella definizione dell'art. 2 rientra anche *"ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale"* quale è l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività imprenditoriale.

Va infine sottolineato come l'apporto di finanza esterna nell'ambito di una procedura negoziale consente indubbiamente al ceto creditorio di conseguire maggiori utilità rispetto all'apertura di una procedura meramente liquidatoria.

- attesa la già rilevata natura imprenditoriale dell'attività esercitata e dell'indebitamento che ne è conseguito deve escludersi in capo al ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII;
- non risultano, peraltro, superati in capo al medesimo ricorrente i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;

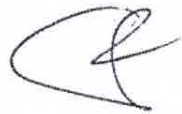


4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori, nonché una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria (circa l'assenza di detta documentazione valgano le motivazioni già indicate sopra);
- b) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- c) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (l'esperto rileva che, a causa della grave malattia del padre, il ricorrente in giovane età decideva di proseguire l'attività di famiglia. Tuttavia, poiché non vi prestava la propria opera in maniera prevalente, ma la gestione era di fatto proseguita dai propri familiari, Catalani non ebbe modo di avvedersi del fatto che l'impresa non era più in grado di adempiere regolarmente al pagamento dei fornitori e dei finanziamenti ottenuti da parte degli istituti di credito. La situazione veniva ulteriormente aggravata dalla ricezione di alcuni avvisi di accertamento da parte di Equitalia che, mai consegnati direttamente all'interessato, non venivano impugnati e divenivano definitivi.);
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nel fatto che, il ricorrente, con il proprio reddito, pari ad € 2.325,00 per n°12 mensilità al lordo delle imposte, derivante dallo svolgimento della professione di [REDACTED] impossibilitato a far fronte alla propria rilevante situazione debitoria;
- a) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- b) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria sarebbe pari circa ad € 25.200,00, provenienti unicamente da redditi futuri al netto delle spese prededucibili, a fronte di un attivo



disponibile, derivante da quanto reso disponibile dal ricorrente nei cinque anni successivi all'omologa e da finanza esterna, pari complessivamente ad € 36.000,00);

c) l'indicazione presumibile dei costi della procedura (compenso OCC per € 4.348,20);

d) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

e) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta.

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali;

7. Quanto al merito della proposta, a fronte di un passivo ammontante ad € 372.151,67 (composto da € 294.934,91, quali crediti privilegiati, ed € 72.868,56 quali crediti chirografari) e di un attivo pari ad € 36.000,00 (composto da finanza propria ricavata dalla retribuzione mensile - pari ad € 479,22 per 12 mensilità per 3 anni da corrispondere a partire dalla fine del mese successivo rispetto a quello in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, nonché composto per euro 14.400,00 da finanza esterna proveniente da erogazione liberale della madre del ricorrente) la proposta prevede:

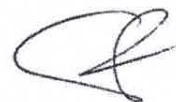
a) l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori

b) di garantire ai creditori i seguenti pagamenti:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili, per € 4.348,20;
- il pagamento del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate Riscossione, per euro 30.151,80, pari al 10,22% circa del credito complessivo e più precisamente: quanto ad euro 17.251,80, mediante le risorse disponibili provenienti dal patrimonio del debitore e, limitatamente alla parte degradata al chirografo, inserita in un'apposita classe, verrà corrisposta la somma di euro 12.900,00 mediante l'apporto di finanza esterna;
- il pagamento dei creditori chirografari Purple Spv S.r.l. e Value Italy SGR S.p.a. nella percentuale del 3%;
- il pagamento del creditore Blue Factor s.p.a. nella percentuale dell'1%;

c) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 5 anni decorrenti dalla fine del mese successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione;

d) la proposta prevede, oltre al soddisfacimento in misura non integrale dell'unico creditore privilegiato (Agenzia Entrate Riscossione), la suddivisione in 3 classi di creditori di cui, la classe 1 comprende il creditore Agenzia delle Entrate Riscossione per la parte del credito che non risulta capiente rispetto alle risorse del ricorrente e viene dunque degradata in chirografo per euro 277.683,11, la classe 2 formata dai



creditori chirografari PURPLE SPV S.r.l. e Value Italy SGR S.r.l. e la classe 3 formata dal creditore Blue Factor S.p.a..

8. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo il ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che il medesimo debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

9. Ritenuto che si debba provvedere alla nomina del commissario giudiziale perché svolga le funzioni dell'OCC, essendo richiesta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e che la nomina appaia necessaria per tutelare gli interessi delle parti ex art. 78, comma 2-bis, CCII;

visti gli artt. 74 e ss CCII

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di [] (C.F.:

[] nato a [] il [] e residente a []
[];

nomina l'avv. **Francesca Seta** per la carica di commissario giudiziale affinché svolga le funzioni dell'OCC;

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento;

assegna ai creditori il termine di **trenta giorni** decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII;

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i



provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

onera l'OCC di relazionare al GD **entro i successivi cinque giorni** circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale - e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e al nominato OCC.

Ancona, lì 14/11/2023

Il Giudice delegato
Dott.ssa Giuliana Filippello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Ancona, lì 15/11/2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Simone Pessier

